Valutare contenuti ed eventuali vantaggi dell’Accordo sui confini marittimi con la Francia (Massimiliano Piras)

Date : 17 Febbraio 2016

L’**accordo raggiunto tra i ministri di Italia e Francia** nello scorso mese di marzo per la **delimitazione delle acque territoriali** e delle zone di mare sotto la giurisdizione nazionale non è ancora stato ratificato dal Parlamento italiano e le azioni della marina francese, che ha impedito l’ingresso alle navi da pesca italiane nelle zone passate all’amministrazione transalpina, sono da considerarsi illegittime e sono state prontamente interrotte.

Tuttavia, gli **armatori dei pescherecci sardi e italiani** che si vedono minacciati nell’utilizzo di un’area tradizionalmente battuta e pescosa dovranno avviare **lunghi negoziati per salvaguardare la propria attività**. Che si debba **raggiungere un compromesso** è inevitabile per due ragioni: le regole sull’estensione della giurisdizione dello Stato nel mare e la disciplina comunitaria della pesca marittima. Quanto al primo aspetto, certamente, in termini generali, **gli Stati possono riservarsi una porzione delle acque adiacenti al proprio territorio**, nella quale ammettere o escludere a piacimento le navi da pesca straniere. Secondo la *Convenzione internazionale sul diritto del mare* del 1982, la sovranità statale si estende per *12 miglia dalle coste* (un miglio equivale a 1852 metri). Inoltre, nell’ulteriore limite di *200 miglia*, è riconosciuto ai Paesi rivieraschi un **diritto di sfruttamento esclusivo sulle risorse marine**, compresa la fauna ittica.

Quando le distanze non consentono l’estensione massima del mare territoriale e della zona economica esclusiva, la soluzione è ricorrere a un accordo tra gli Stati transfrontalieri. Mentre con altre nazioni, tanto nel Tirreno quanto nell’Adriatico, l’Italia ha definito le proprie aree di influenza, i **rapporti con la Francia sono regolati solo da un accordo del 1986, che delimita le frontiere nelle Bocche di Bonifacio**. La bozza sottoscritta dal Governo detterà regole certe dove ora sono vigenti solo norme consuetudinarie, ma

il Parlamento italiano, chiamato alla ratifica della Convenzione, ne dovrà **valutare accuratamente i contenuti e gli eventuali vantaggi**. Non è detto, infatti, che se la negoziazione si trasformasse in disputa, un eventuale giudizio internazionale assegnerebbe all'Italia condizioni migliori di quelle in corso di approvazione.

Considerare la vicenda solo alla luce dall'estensione dei **poteri dello Stato italiano sulle proprie acque costiere** non dà una visione completa del problema, perché le regole dell'Unione Europea introdurranno ben presto elementi di concorrenza tra gli armatori comunitari. Secondo il *Regolamento n. 1380/2013*, al più tardi **dal 31 dicembre 2022, i pescherecci immatricolati e battenti bandiera di uno Stato dell'Unione avranno libero accesso a tutte le acque dei territori adiacenti agli Stati membri**, e ogni misura di salvaguardia della fauna ittica adottata da un singolo paese non potrà effettuare discriminazioni in base alla nazionalità del peschereccio. Ciò consentirà agli italiani di pescare in acque eventualmente diventate francesi, ma significherà anche che i mari sardi saranno aperti ai pescatori europei. **Non si tratterà di una competizione senza regole**, né di un accesso generalizzato alle acque della Sardegna, perché **il regime della pesca già ora è fortemente vincolato dalla politica comune** intesa alla salvaguardia del patrimonio ittico. Però è tempo di prepararsi a un confronto molto delicato per la flotta sarda.

Massimiliano Piras *- Ordinario di Diritto della navigazione dell'Università di Cagliari*

(admaioramedia.it)